

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario	commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 3772405 fax + 39 040 3772446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Class. 4 - 8
riferimento **PEC prot. 0001900 dd. 20.01.14** Al Comune di
allegato
Trieste, **23 gennaio 2014 – prot. 0005603/P**

oggetto: LR 29/2005 – Commercio su aree pubbliche: ristrutturazione del mercato settimanale

Con la nota a margine indicata del Comune in indirizzo, è stato formulato il quesito attinente la problematica di cui all’oggetto, richiedendosi, in particolare:

1. se nell’ipotesi di ristrutturazione del mercato settimanale del centro città possano trovare applicazione i criteri di preferenza contenuti nel regolamento comunale (elaborati sulla falsariga dell’articolo 42, comma 6, della legge regionale 29/2005), in luogo di quelli di cui al punto 2 dell’Intesa della Conferenza Unificata dd. 5 luglio 2012 (in G.U. – serie generale – n. 79 dd. 4 aprile 2013);
2. se la fattispecie di assenza giustificata per ferie/malattia comporti o meno l’assegnazione della presenza nel mercato (cd. spunta).

Si premette che la legge regionale “di manutenzione” 26/2012 ha aggiunto all’articolo 41 della già citata legge regionale 29/2005 il comma 2 bis, il quale così sancisce: <<Trovano applicazione i criteri individuati in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’ articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)>>.

In merito all’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata, sotto lo specifico profilo dei criteri di selezione per l’assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti, la scrivente ha emanato il parere di cui alla nota prot. 0003725/P Cl.: COM.4.8 dd. 23 gennaio 2013¹, alla quale si rinvia.

Nel caso in questione, però, trattasi più specificatamente non di “nuove assegnazioni”, ma della ristrutturazione/risistemazione di un mercato settimanale già esistente, con la conseguenza che, in carenza nella fattispecie di una precipua regola procedurale, rientra nella valutazione istruttoria di codesto Comune il

¹ La nota è consultabile sul sito (Macroarea: Aree pubbliche; file: Fiere - Nuovi rilasci - Criteri applicabili [23.01.13]):
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>.

mantenimento in vigore dei criteri contenuti nel proprio regolamento ovvero l'immediata applicazione dei nuovi criteri fissati dalla più volte richiamata Intesa.

Per quanto concerne l'ulteriore problematica relativa all'assegnazione della presenza nel mercato, deve sottolinearsi che la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), della legge regionale 29/2005 (<<presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività>>) risulta totalmente in concordanza con la più dettagliata disposizione di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza Unificata (<<... resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato>>).

In altre parole, la spunta non può prescindere dall'effettiva presenza dell'operatore e le assenze, per quanto giustificate, non possono ritenersi rilevanti per tale finalità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –

firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr